

Saluzzo, lì 26 settembre 2017

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 30/17/FISC

## OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO PER I PROFESSIONISTI

A seguito dell'entrata in vigore della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", si prospettano alcune novità per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi.

In particolare a decorrere **dal 29.8.2017** sono entrate in vigore le seguenti disposizioni:

- **Copertura assicurativa;**
- **Preventivo del compenso in forma scritta;**
- **Oneri informativi dei titoli posseduti.**

### COPERTURA ASSICURATIVA

In materia di polizza professionale, pur salvaguardando la libertà contrattuale delle parti, la norma prevede la necessità che l'assicurazione contenga un **periodo di ultrattività** della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta **entro 10 anni** successivi e relative a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa. Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative **già in corso di validità** al 29.8.2017 consentendo su richiesta del contraente la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere.

Quanto sopra si riferisce all'obbligo da parte del lavoratore autonomo di provvedere alla stipula di una copertura assicurativa dei "danni" conseguenti all'esercizio della professione.



## PREVENTIVO DEL COMPENSO IN FORMA SCRITTA

Il c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, dispone innanzitutto che, il compenso per la prestazione professionale **deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale** secondo le forme previste dall’ordinamento.

Inoltre, il professionista è **tenuto a comunicare al cliente**, in **forma scritta o digitale**, le seguenti informazioni.

<b>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE AL CLIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Grado di complessità dell’incarico</b></li><li>- <b>Estremi della polizza assicurativa</b> per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale</li><li>- Oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione (ad esempio, oneri amministrativi, tributi connessi alla pratica)</li><li>- Compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione comprensivo di tutte le varie voci (c.d. <b>preventivo di massima</b>: ad esempio, dovrà essere evidenziato l’addebito del contributo della Cassa previdenziale / Gestione Separata INPS, l’aliquota IVA applicabile)</li><li>- nel preventivo di spesa dovranno essere riportate le modalità di rimborso laddove previste / prevedibili, delle trasferte da parte del professionista.</li></ul>
---	---

**N.B.:** In caso di inottemperanza di quanto sopra descritto da parte del professionista non è prevista alcuna specifica “conseguenza”. Ciò potrebbe però dare origine ad una contestazione da parte del cliente dell’importo addebitatogli, con conseguente avvio di un contenzioso, anche giudiziario, in merito al compenso “equo” spettante, alla luce anche del venir meno del riconoscimento delle “Tariffe professionali”.

## PUBBLICITA’ INFORMATIVA

Con riferimento agli oneri informativi sui titoli posseduti, è previsto l’obbligo di **indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni** per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi al fine di garantire massima trasparenza verso gli utenti.